



Protocollo Generale N.		Entrata	
Uscita		6283_2025	
Data di Arrivo		Data di Partenza	19/08/2025
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai Sigg.	Presidenti degli Ordini Territoriali
PEC _ mail	LORO MAIL
E p. c.	Consiglieri Nazionali
PEC _ mail	LORO MAIL

CIRCOLARE	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1E	33	2025	MU	PDM
Oggetto	PARERE interpretazione dell'art. 3, comma 18, del DPR 169/2005 e status di elettore attivo delle STP.				

Gentili/Egregi Presidenti,

in vista delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali, sono pervenute presso i nostri uffici le seguenti richieste di parere:

- 1) in merito alla corretta applicazione del DPR 169/2005 e, in particolare, su **come si possa conciliare l'art. 3, comma 18 che recita:**

“Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile”,

con le previsioni dell'art. 2 – comma 4 che recita:

“I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”.

Nello specifico, le richieste di parere attengono alla possibilità che i sintagmi dell'art. 3 “**ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile**” e “**tutti i consiglieri sono eletti**” e “**ciascun iscritto è eleggibile**”, superino la previsione dell'art. 2 – comma 4, consentendo agli iscritti che sono al secondo mandato consecutivo, di essere eletti nuovamente per il terzo mandato consecutivo.

Facendo seguito alle interlocuzioni avute con il Ministero della Giustizia, con la presente si comunica che la disposizione di cui all'art. 2 comma 4 del DPR 169/2005 **SI APPLICA** anche nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte degli iscritti per la sezione B e/o per la sezione A o queste non siano in numero sufficiente per la composizione del consiglio.

Pertanto, *conditio si ne qua non* per la candidabilità ed eleggibilità di ciascun iscritto è, in primis, proprio quella di essere in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità e uno dei requisiti così come espresso dall'articolo 2, comma 4 del medesimo DPR 169/2005 è proprio quello di non essere già stato eletto per due volte consecutive.



- 2) In merito allo status di elettore delle STP, si comunica che ai sensi dell'art.8 del Decreto, 8 febbraio 2013, n. 34 *Regolamento in materia di Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, le STP vengono iscritte in una **sezione speciale dell'albo**.

Lo status di elettore e, di conseguenza, l'espressione di voto, pertanto, sono diritti esclusivi degli iscritti persone fisiche e allo stesso modo, il computo degli iscritti ai fini del calcolo del numero dei componenti che costituiranno il Consiglio dell'Ordine, si riferisce esclusivamente al numero degli iscritti persone fisiche.

Tanto si doveva.
Cordiali saluti,

Il Consigliere Segretario
Gianluca Buemi, Dottore Agronomo

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.